

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 66

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **MARINUCCI MARIANI** e **CAPPIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Riconoscimento del figlio naturale

ONOREVOLI SENATORI. — Presentiamo oggi al Senato questo disegno di legge già proposto nella passata legislatura (atto Senato n. 199), augurandoci che possa essere presto esaminato, vista l'importanza dell'argomento. L'articolo 250 del codice civile, vietando il riconoscimento del figlio naturale da parte dei genitori che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età, determina una grave situazione nei confronti del bambino che resta privo di stato giuridico. L'esperienza di questi anni insegna come molte volte questi minori siano stati ricoverati in istituti per l'infanzia abbandonata e che i genitori, ed in particolare la madre, nulla hanno potuto

fare per impedire che il bambino fosse dato in preaffidamento adottivo e successivamente in adozione, nonostante l'esistenza di un vincolo affettivo e di una volontà diretta a riconoscere e tenere presso di sé il figlio.

In considerazione anche della maturazione che oggi i giovani vanno acquistando sempre più precocemente e del fatto che appare iniquo separare il momento della procreazione dal momento dell'assunzione dei diritti e dei doveri che ad essa conseguono, si ritiene opportuno abrogare il divieto di riconoscimento del figlio naturale da parte dei minori degli anni sedici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 250 del codice civile è abrogato.